



PEC

Avvocatura dello Stato

L'AQUILA,
Part.
CT 810/19 Avv. Pardi
(da citare nella risposta)

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 197 del 2 marzo 2018. Attribuzione *una tantum* ai professori e ricercatori di ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 629 della Legge di bilancio 2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI CHIETI-PESCARA
SETTORE GESTIONE CARRIERE DOCENTI
VIA DEI VESTINI N. 31
66100 CHIETI

ateneo@pec.unich.it

(Rif.to nota n. 16128/cl. VII/6 del 10.4.2019)

In riscontro alla nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.

Come noto, sotto la vigenza del D.P.R. 11/07/1980, n. 382 recante *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*, all'atto della immissione in ruolo, il professore universitario assumeva, per un triennio, il titolo di Professore Straordinario (ai sensi, in particolare, dell'art. 6 del DPR 382/80 *“All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici”*).

Superato detto triennio, a seguito di valutazione, il Professore Straordinario conseguiva, poi, la qualifica di Professore Ordinario, massimo grado di docenza accademica.

L'art. 36 del citato DPR 382/80 disciplina la *“Progressione economica del ruolo dei professori universitari”*, stabilendo che *“La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo”* (comma 1).

Per i professori ordinari dispone l'art. 36 che *“Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione”* (comma 2) e che *“L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed*



Avvocatura dello Stato

in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale” (comma 4).

L’art. 36, comma 3 individuava, invece, la retribuzione spettante ai professori universitari prima della nomina ad ordinario - ovvero nel triennio di straordinariato conseguente all’immissione in ruolo DPR 382/80 ed antecedente alla nomina a professore ordinario – prevedendo che ***“Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilità dell’aumento biennale del 2,50 per cento”***.

In buona sostanza è solo con la nomina a professore ordinario, a seguito del superamento del triennio di straordinariato, che il professore universitario accedeva al trattamento economico ed alla progressione per classi stipendiali di cui al citato art. 36, commi 2 e 4 del DPR 382/80.

Diversamente, invece, nel triennio di straordinariato, il trattamento economico del professore universitario era quello previsto dall’art. 36, comma 2 *“ferma restando la possibilità dell’aumento biennale del 2,50 per cento”*.

Come noto, la carriera universitaria è stata, successivamente, ridisegnata dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*, che, per quel che maggiormente rileva in questa sede, ha trasformato la progressione di carriera per classi e scatti stipendiali dei professori ordinari da biennale a triennale (cfr. articolo 8, commi 1 e 3 della L. 240/10 ed art. 2, comma 1 DPR 231/2011), eliminando, inoltre, il c.d. periodo di *“straordinariato”* (articolo 8, comma 3, lett. a) della L. 240/10), rimasto in vigore solo per coloro che al momento della entrata in vigore della Legge 240/10 non avevano ancora ultimato detto periodo di straordinariato o di conferma (cfr. DPR 231/2011 art. 2, commi 4 e 5: *“4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell’articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980.*

5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o



PEC

Avvocatura dello Stato

scatto successivi a quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con le modalità di cui al comma 2. Per l'attribuzione delle classi stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3.”).

In tale contesto è poi intervenuto il D.L. 31/05/2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) il quale all’art. 9, recante “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” ha previsto che:

“I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. (117) Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.

Con la nota in riferimento codesto Ateneo ha chiesto di conoscere se tra i beneficiari dell'importo *una tantum ad personam*, riconosciuto ai professori e ricercatori universitari - dall’art. 1, comma 629 della Legge di bilancio 2018 (L. 205/17) “a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, possano rientrare anche i professori di ruolo che, durante il periodo di blocco degli adeguamenti stipendiali di cui al D.L. 78/10 avevano in corso il triennio di straordinariato (mantenuto in piedi in via transitoria dal DPR 231/2011 art. 2, commi 4 e 5) e che, in ragione del blocco, non hanno potuto fruire della “possibilità dell'aumento biennale del 2,50 per cento” previsto dall’art. 36, comma 3 del DPR 382/80.

Ritiene la Scrivente che al quesito posto da codesto Ateneo debba essere data risposta negativa; ciò ~~sulla~~ base ~~più~~ ad una interpretazione sia logico-sistemica che letterale della previsione di cui all’art. 1, comma 629, della Legge 205/17.



Avvocatura dello Stato

Dispone, invero, l'art. 1, comma 629 della Legge 205/17 che: ***“Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”***.

Dalla lettura della norma in esame sembra non esservi dubbio sul fatto che entrambe le disposizioni in essa contenute (sia quella relativa alla modifica, da triennale a biennale, del regime di progressione stipendiale, sia quella relativa all'introduzione di ~~una~~ *una tantum* a parziale compensazione del blocco degli “scatti stipendiali”) siano riferibili ai soli professori ordinari; essendo, del resto, questi ultimi gli unici a godere, in ragione della normativa sopra citata, un regime di progressione stipendiale articolato per “classi stipendiali”.

È ad essi, quindi, che la norma pare riferirsi nel prevedere la corresponsione di un importo, *una tantum*, *ad personam* a titolo di ***“parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali”***, da quantificarsi ***“in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito”***.

Diversa appare essere, del resto, la posizione dei professori universitari che, nel medesimo periodo di blocco, si sono trovati a svolgere il triennio di straordinariato (funzionale alla successiva nomina a professore ordinario); non essendo prevista per questi ultimi, come si è detto, nel triennio di



PEC

Avvocatura dello Stato

straordinariato, una carriera articolata per classi e scatti stipendiali (l'art. 36, comma 3 del DPR 382/80 fa riferimento, esclusivamente, a "la possibilità dell'aumento biennale del 2,50 per cento"), gli stessi non sono incappati in alcun "blocco" del termine di maturazione della "classe stipendiale" successiva (cosa che è, invece, avvenuta per i professori ordinari), ragion per cui non potrebbero, a giusto titolo, ritenersi destinatari di una misura *una tantum ad personam*, prevista dall'art. 1, comma 629, della Legge 205/17, esclusivamente a titolo di "parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali".

Si resta, ~~in ogni caso~~ a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento dovesse occorrere.

L'Avvocato dello Stato incaricato

Domenico Pardi

L'Avvocato Distrettuale dello Stato

Filippo Ruffella